



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
R.G. N. 6/2021

Il Tribunale, riunito in seguente composizione collegiale:

Dott. Carlo Barile - Presidente

Dott.ssa Francesca Capotorti - Giudice

Dott. Nicolò Grimaudo - Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista l'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata da RECYCLING BIELLESE S.R.L. ai sensi del 6° comma dell'art. 161 l.fall.;

esaminata la documentazione allegata e verificata la completezza della stessa;

verificata la sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dalla legge per l'accesso alla procedura di concordato preventivo;

verificata altresì la competenza di questo Tribunale, posto che la sede legale della ricorrente si trova in Busto Arsizio, Corso XX Settembre n. 44;

rilevato che nei confronti della società ricorrente è stata depositata istanza per la dichiarazione di fallimento, riunita alla presente procedura con provvedimento collegiale in pari data;

ritenuto di dover concedere il termine nella misura di giorni sessanta, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall., attesa la pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento;

considerato, al riguardo, che il termine decorre dalla data di presentazione della domanda (cfr. Cass. n. 29740/2018) e che lo stesso, ove penda istanza di fallimento, non è soggetto a sospensione feriale (cfr. Cass. n. 15435/2018);

reputato altresì opportuno nominare sin d'ora un Commissario Giudiziale;

ASSEGNA

alla ricorrente termine sino al giorno 8 ottobre 2021 per il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione di cui all'art. 161, 2° e 3° comma l.fall.;

DISPONE

che la ricorrente depositi entro l'8 settembre 2021 una relazione in ordine alla gestione dell'attività di impresa, anche sotto il profilo finanziario, ed all'attività finalizzata alla predisposizione della proposta e del piano nonché una situazione finanziaria dell'impresa da redigersi separatamente al fine della sua pubblicazione nel registro delle imprese come previsto dal comma 8 dell'art. 161 l.fall.;

avvisa la ricorrente:

- che gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo se urgenti e previa autorizzazione del Tribunale;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori rispetto al deposito della domanda;
- che occorre specifica autorizzazione del Tribunale anche per contrarre finanziamenti;
- che non possono essere effettuati pagamenti dei compensi ai professionisti per le prestazioni rese in relazione alla procedura di concordato preventivo, in quanto il riconoscimento della natura prededucibile di tali crediti presuppone l'ammissione ai sensi dell'art. 163 l.fall. (cfr. Cass. n. 639/2021);


nomina

Commissario Giudiziale il dott. Angelo Mario Schiatti, con studio in Busto Arsizio, via Magenta n. 43, affinché renda motivato parere sulla relazione depositata dalla società ricorrente in esecuzione degli obblighi informativi imposti dal Tribunale, compiendo tutte le necessarie verifiche.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, anche al creditore istante per il fallimento.

Busto Arsizio, 12/08/2021

Il giudice estensore
dott. Nicolò Grimaudo



Il Presidente
dott. Carlo Barile

